

GIUSTIZIA RIPARATIVA E VIOLENZA DI GENERE. SPUNTI PER UN CONFRONTO NON PIÙ ELUDIBILE^(*)

di Anna Lorenzetti

SOMMARIO: 1. I *perché* dell'ineludibilità di un confronto. – 2. Lo stato dell'arte. – 3. Il linguaggio della riforma Cartabia: spada di Damocle o leva? – 4. Brevi spunti conclusivi.

1. I *perché* dell'ineludibilità di un confronto.

Sulla scia degli interventi di Elena Biaggioni ed Elena Mattevi, il presente scritto intende provare a offrire argomentazioni per un dialogo, oggi più che mai ineludibile, circa la compatibilità fra giustizia riparativa e violenza di genere¹. Ciò nella consapevolezza della irriducibile complessità della materia, la cui inquietudine è testimoniata dai frequenti interventi di modifica della Riforma Cartabia, approvati in un lasso temporale molto contenuto², e dai non pochi scontri e contrapposizioni da essa generati tanto circa aspetti di natura pratico-operativa, quanto rispetto alla dogmatica. Di tali elementi, solo apparentemente di contorno, occorre tenere conto nell'affrontare il tema della conciliabilità fra giustizia riparativa e violenza di genere, posto il condizionamento che ne inevitabilmente deriva.

Non si ha, peraltro, l'ambizione di trovare un punto di incontro tra posizioni parse sin da subito assai distanti, ossia fra coloro che ritengono impraticabile la giustizia riparativa per le condotte riconducibili alla violenza di genere e coloro che invece non vedono ostacoli di sorta. Molto più modestamente, si intende provare a offrire un

^(*) Il contributo riprende le considerazioni svolte nell'ambito del Convegno "Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?", tenutosi presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, il 18 marzo 2024, con il coordinamento scientifico delle prof.sse Valentina Bonini ed Emma Venafro. Già prima della riforma, avevo provato ad avviare un dialogo attorno alla complessità dell'intreccio fra giustizia riparativa e violenza di genere in un lavoro scritto con R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *giudicedonna.it*, 2017, 4, pp.1-23.

¹ Già prima della riforma, avevo provato ad avviare un dialogo attorno alla complessità dell'intreccio fra giustizia riparativa e violenza di genere in un lavoro scritto con R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *giudicedonna.it*, 2017, 4, pp.1-23.

² V. d.-l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. con l. 30 dicembre 2022, n. 199; l. 29 dicembre 2022, n. 197; d.-l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con mod. dalla l. 10 agosto 2023, n. 112; d.-l. 30 dicembre 2023, n. 215, conv. con l. 23 febbraio 2024, n. 18; d.-l. 2 marzo 2024, n. 19, conv. con l. 29 aprile 2024, n. 56; d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Non ha coinvolto il d. lgs. 150/2022 una ancora più recente normativa che ha però vietato il ricorso a programmi di giustizia riparativa per chi sia recluso in regime di 41-bis (così, v. art. 7, d.-l. 92/2024, conv. con l. L. 8 agosto 2024, n. 112, di modifica all'art. 41-bis, l. 354/1975, c.d. "ordinamento penitenziario"), di fatto intaccando la generalizzazione prevista dalla Riforma.

contributo argomentativo nella ricerca di una via d'uscita dall'*impasse* generata per l'incrocio fra due temi di elevata complessità e scivolosità, alla luce di una serie di constatazioni.

Una prima premessa appare però necessaria, per precisare come le ragioni che depongono a favore della ricerca di un confronto e di un dialogo sul tema, posizione che si intende assumere con nettezza, non risiedono affatto nella condivisione di quella cieca fiducia mostrata dal legislatore con l'introduzione della giustizia riparativa nella sua forma generalizzata che la vede applicabile a qualsiasi fattispecie di reato, rivolta a qualsiasi tipologia di vittima, per qualsiasi pena, comminata verso qualsiasi autore e praticabile in qualunque stadio e fase del processo. Come si è tentato di fare in altra sede, ben più di una perplessità può essere condivisa nei confronti della scelta operata dal legislatore³, certamente radicale e *unicum* al mondo. Tuttavia, appare un'ovvietà affermare che la Riforma Cartabia è, oggi, legge dello Stato che – a seconda del proprio ruolo – ci può soltanto limitare ad applicare (per i magistrati e gli operatori) o a criticare (per gli studiosi), senza che possa trovare spazio la negazione della sua applicabilità nell'ordinamento italiano, come pure alcune posizioni sembrano prefigurare. Non si è infatti in una fase *de iure condendo*, ma *de iure condito*, e appare dunque velleitario e poco realistico contestare la praticabilità della Riforma. Tra le ragioni che sostengono tale idea, vi è la constatazione di come la sua attuazione sia legata agli obiettivi del P.N.R.R., Piano di intervento elaborato in risposta alla pandemia e di attuazione del corrispondente documento europeo *Next generation in E.U.*, e dunque collegata all'erogazione di ingenti finanziamenti destinati al settore giustizia. Alcuni correttivi sono certamente possibili e altri sono già stati apportati, ma non sembra pensabile una sua modifica radicale che peraltro richiederebbe diversi passaggi istituzionali e la ricerca del consenso europeo, determinando incertezza, richiedendo un lasso temporale significativo e mettendo in discussione il sostegno finanziario legato alle missioni del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

Alla luce del quadro rapidamente tracciato, appare dunque poco sensato arroccarsi su posizioni volte a negare la stessa pensabilità dell'accesso a programmi riparativi per reati espressione di violenza di genere. Quella relativa a una giustizia riparativa generalizzata è infatti una scelta – si ribadisce, piuttosto netta – già effettuata a monte dal legislatore che ha ritenuto di assestare in questo modo il bilanciamento fra diritti e interessi contrapposti. Per quanto qualsiasi contestazione possa trovare punti condivisibili, l'aspetto che prioritariamente appare da sottolineare in questa sede è piuttosto relativo all'importanza di orientare, fin da subito, l'ermeneusi della riforma verso la soluzione individuabile come costituzionalmente preferibile, dunque rintracciando elementi a sostegno di un'interpretazione conforme a Costituzione. Se poi la magistratura, *sua sponte* o sollecitata sul punto dalle parti di un giudizio, riterrà di contestare il precetto legislativo attraverso l'incidente di costituzionalità, sarà la Corte costituzionale a verificare la legittimità della Riforma rispetto a taluni reati. Ma in questa

³ Non si è certo lesinata una critica alla Riforma, per cui si rinvia a A. LORENZETTI, *La Riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in *Ambiente e diritto*, 4, 2023, pp. 1-23.

fase storica e nell'attesa di eventuali sviluppi, l'idea del confronto alla base del convegno, organizzato presso l'Università di Pisa da Valentina Bonini ed Emma Venafro, pare decisamente di doversi ritenere di primario rilievo.

Parimenti non condivisibile appare – da altra, opposta, prospettiva – il pervicace rifiuto di ammettere le difficoltà che, oggettivamente, la violenza di genere pone rispetto all'accesso a programmi riparativi. Molte le ragioni che possono addursi a tal fine e per le quali si rinvia allo scritto di Elena Biaggioni. Oltre a tali argomentazioni, occorre pure ricordare la difficoltà di orientarsi fra le diverse nozioni di violenza di genere che albergano nel nostro ordinamento, questione che, per l'incertezza dei confini, avrebbe reso assai ardua l'operazione di stesura di un dispositivo in grado di escludere alcune fattispecie dai programmi riparativi. Come noto, infatti, molte sono le normative che propongono elenchi di fattispecie penalmente rilevanti e riconducibili alla violenza di genere e molte sono le normative che, spesso sulla scia dei documenti internazionali, propongono a loro volta nozioni che compongono un quadro complesso, confuso e difficilmente districabile⁴.

Ma pure in questo caso, non può che prendersi atto della scelta del legislatore che, nell'assegnare al giudice prima e al mediatore poi la funzione di filtro, ha ritenuto di non escludere nessuna condotta dall'astratta possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, così interpretando l'idea di una giustizia sartoriale, da valutare caso per caso. Come già Elena Mattevi ha rilevato, sarà dunque l'autorità giudiziaria a dover preliminarmente verificare l'assenza di un pericolo concreto per i partecipanti al programma e la sua utilità per la risoluzione delle "questioni"⁵ derivanti dal fatto per cui si procede, mentre saranno i mediatori a dover valutare in concreto la fattibilità del percorso sulla base delle circostanze concrete e delle persone coinvolte. Sulla stessa scia, si colloca la perplessità che genera il possibile, o meglio probabile, squilibrio tra le parti che rischia di non vedere, ma anzi innescare e amplificare, quel rapporto circolare fra violenza di genere e diseguaglianza, su cui pure si rinvia allo scritto di Mattevi.

2. Lo stato dell'arte.

Pure a fronte della difficoltà che, non a torto, si sollevano di fronte all'ipotesi di programmi riparativi per vicende riconducibili a violenza di genere, un confronto non pare comunque rinviabile, non fosse altro, per l'assenza di alternative concretamente percorribili e per l'imminente messa a regime della nuova normativa.

Lo stato dell'arte con cui occorre confrontarsi vede sostanzialmente ferma al palo una Riforma approvata da oltre due anni e la cui entrata in vigore è stata già più volte rinviata, pure se, nell'attesa di alcuni fondamentali passaggi in grado di garantire la sua

⁴ V. lo scritto di Elena Mattevi; v. anche il certosino lavoro ricostruttivo elaborato in seno all'*Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica* del Ministero della Giustizia, disponibile all'indirizzo: <https://www.gnewsonline.it/nordio-favorire-la-prevenzione-aumentando-informazione-ed-educazione/>.

⁵ Così, v. l'art. 129-bis c.p.p., nella nuova formulazione e l'art. 42, co. 1, d. lgs. 150/2022.

operatività – *in primis*, la mappatura e l’accreditamento dei Centri per la giustizia riparativa e la formazione dei mediatori – essa viene già applicata. Di tale aspetto non può non rilevarsi la problematicità, posto che in alcune realtà l’applicazione della nuova normativa avviene in nome di uno “schema operativo”⁶, strumento di certo non idoneo a disapplicare una fonte primaria che, a chiare lettere, subordina l’operatività dei programmi riparativi ad alcuni requisiti a oggi non esistenti e a passaggi formali non ancora compiuti. Nel chiamare in causa la tenuta del sistema delle fonti e delle regole previste in Costituzione che presidiano, *inter alia*, la separazione dei poteri, non valga a tal proposito neppure riferirsi a un documento interno al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che, nelle more della completa funzionalità della Riforma, aveva precisato ai propri uffici periferici la possibilità di proseguire i programmi riparativi seguendo le prassi precedenti all’entrata in vigore del d. lgs. 150/2022, in attesa della piena operatività delle nuove strutture⁷. Non soltanto si tratta infatti di un atto interno del Dipartimento e rivolto, dunque, agli uffici e ai loro operatori, senza alcun valore esterno. Ma anche in questo caso, tale atto amministrativo non può di certo porre nel nulla disposizioni di rango primario che, inequivocabilmente, subordinano l’operatività della normativa alla creazione dei Centri e all’ultimazione delle complesse fasi preliminari e attività organizzative.

Un secondo elemento di sistema da considerare tratteggiando lo stato dell’arte riguarda la non sempre adeguata formazione sul tema della violenza di genere, per chi sia chiamato a operare, dunque magistrati, avvocati, ma soprattutto mediatori. Non ci si riferisce, si badi, alla formazione di matrice tecnico-giuridica, quanto piuttosto a quelli che sono i fondamentali aspetti socio-culturali della materia, che potrebbero essere in grado di attutire le asperità della riforma. Su questo, anche alla luce dei primi provvedimenti, molto rimane da fare, dovendosi chiamare in primo luogo le Università a interventi efficaci e consapevoli nell’attività formativa loro assegnata, anche considerando come i primi mediatori iscritti all’albo potrebbero non avere sufficiente competenza e conoscenza della materia.

Certamente neppure possono essere omesse le perplessità sollevate dalla prospettiva femminista che ha ricordato a gran voce il rischio di una giustizia di seconda classe, privatizzata, in cui gli interessi delle donne divengono recessivi in nome

⁶ Ci si riferisce allo Schema operativo sulla giustizia riparativa, elaborato da un gruppo di lavoro di avvocati e magistrati e presentato a Milano il 3 ottobre 2023. Tale documento si propone «l’intento di dare attuazione uniforme alle nuove norme» ed è stato condiviso da Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano, Corte d’Appello di Milano, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Camera penale di Milano. Riconoscendo che «gli effetti applicativi [della Riforma] nel procedimento penale e nella fase dell’esecuzione della pena entreranno a regime una volta concluso l’articolato *iter* burocratico, finalizzato alla costituzione delle infrastrutture organiche e giuridiche», il documento dispone «l’applicazione dell’istituto, il quale potrà utilizzare, per la sua attuazione, i già avviati centri di mediazione penale, presenti nel territorio lombardo». Per il testo, v. https://www.camerapenalemilano.it/public/file/SCHEMA_OPERATIVO_GIUSTIZIA_RIPARATIVA_17_LUGLIO_2023_signed_signed_signe..._signed_signed-signed.pdf.

⁷ V. lettera-circolare D.G.M.C. 6/2023, m_dg.DGMC.31/08/23.0053862.U, indirizzata ai Direttori dei Centri per la Giustizia minorile e ai Direttori degli Uffici interdistrettuali di Esecuzione penale esterna.

dell'obiettivo di superamento del conflitto e di ripristino dell'ordine sociale, così contribuendo a rinforzare le diseguaglianze e le asimmetrie di potere che il *sex/gender system* è invece in grado di rappresentare⁸.

Un dialogo franco sulla praticabilità della giustizia riparativa nei casi di violenza di genere non potrebbe neanche eludere la constatazione di come non vi sia stato un coordinamento fra gli attori chiamati a gestire i programmi, i Centri e le realtà attive nel contrasto alla violenza o nell'assistenza alle vittime. Così, pure il coordinamento fra la parte della Riforma Cartabia incidente nell'ambito penale, e specificamente in tema di giustizia riparativa, e quella di ambito civilistico, che espressamente esclude la mediazione familiare, è mancato, aprendo a una vistosa contraddizione per cui la stessa vicenda potrebbe essere ammessa alla mediazione penale, a fronte del divieto di realizzare quella familiare⁹. Si tratta di elementi che, apparentemente secondari, non potranno che produrre effetti esiziali nell'applicazione della Riforma e su cui un confronto appare oltremodo necessario.

3. Il linguaggio della riforma Cartabia: spada di Damocle o leva?

Tra le questioni che devono necessariamente essere considerate trattando di giustizia riparativa e violenza di genere, assume una sua autonomia la semantica che, osservando – in filigrana – le disposizioni della Riforma Cartabia, aiuta nel delineare un quadro piuttosto problematico.

Come noto, nel raccogliere gli esiti della Commissione all'uopo composta, c.d. "Commissione Ceretti", la scelta del legislatore è stata quella di replicare la terminologia dei documenti internazionali in tema di giustizia riparativa, non di rado ricorrendo a un linguaggio assai distante da quello proprio dell'ordinamento giuridico interno. Dell'impatto che a ciò seguirà è importante tenere conto anche in termini generali, posto che si tratta di un aspetto dal quale inevitabilmente dipenderà il conformarsi delle pratiche, come in parte già criticamente emerso nei primi provvedimenti¹⁰.

Ma è trattando di violenza di genere che il linguaggio mostra una ancora più spiccata ambiguità, connotandosi in termini assai problematici. Si pensi a espressioni

⁸ Sul punto, v. le riflessioni di Elena Biaggioni ed Elena Mattevi e i richiami alla dottrina ivi contenuti. V. anche U. MATTEI, L. NADER, *Plunder. When the Rule of Law is Illegal*, Malden-Oxford-Victoria, John Wiley and Sons Ltd, 2008, trad. it. *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano, Mondadori, 2010, p. 86 (della trad.); K. HARRIS, *Moving into the New Millennium: Toward a Feminist Vision of Justice*, in E. McLAUGHLIN, R. FERGUSON, G. HUGHES, L. WESTMARLAND (eds.), *Restorative Justice. Critical Issues*, London, Sage in association with the Open University, 2003.

⁹ Art. 473-bis.43 c.p.c., «Mediazione familiare» e art. 473-bis.40 c.p.c., rubricato «Ambito di applicazione».

¹⁰ Si pensi alla ridenominazione dell'autore di reato, in *persona indicata come autore dell'offesa*, del reato in *offesa*, alla stessa nozione di pena, divenuta un'occasione di riconciliazione e incontro, di riconoscimento della vittima dell'offesa, o ancora al riferimento alle *questioni derivanti dal reato*, alla locuzione *esito riparativo*, all'espressione riguardante la *garanzia del tempo necessario allo svolgimento del programma stesso*, all'incerto riferimento a una *comunità*, dai confini indistinti. Ho rilevato tali profili problematici in un precedente lavoro (*La Riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, cit.), cui rinvio.

quali “equiprossimità”¹¹, riferita alla posizione del mediatore rispetto a vittima e autore o all’“avvenuto riconoscimento reciproco”¹², che sembrano porre sullo stesso piano vittima e autore della violenza, quasi come se fossero “parti” di un conflitto o di un litigio, non invece di un abuso unidirezionalmente commesso da qualcuno e subito da qualcun altro¹³. Si pensi ancora all’affermata «possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti»¹⁴, o al «superamento del conflitto» e alla «frattura relazionale»¹⁵, certamente problematici perché fanno implicitamente scivolare la questione della violenza di genere, sul piano relazionale, su una dimensione che problematicamente assume l’obiettivo di ricostruire quella relazione che la violenza ha reso possibile e al cui interno è maturata. Inoltre, ancora una volta, sembrano porre sullo stesso piano violenza e conflitto, connotando di ambiguità l’intera questione. Pure il riferimento al “bisogno” o ancora al “dolore dell’autore dell’offesa” può apparire particolarmente problematico se contestualizzato nell’ambito di reati espressione di violenza di genere, potendo configurare il fenomeno della vittimizzazione secondaria poiché decisamente inappropriato nell’ambito di tali vicende. Simile rischio, emerso in occasione di alcune decisioni sui primi casi di applicazione della riforma¹⁶, suggerisce una certa cautela per l’impatto, anche emotivo, generato sulle vittime dalla notevole eco mediatica.

Vi sono tuttavia alcuni spiragli che nella normativa potrebbero essere valorizzati, ad esempio quanto al riferimento alla *comunità* ammessa a partecipare al percorso riparativo. Si tratta di una nozione certamente problematica, alla luce del riconosciuto isolamento spesso vissuto dalle donne vittime di violenza proprio nel contesto sociale in cui sono inserite. Tuttavia, essa potrebbe pure intendersi come ampia al punto da includere anche i Centri antiviolenza e le loro operatrici tra le «persone di supporto per coloro che sono coinvolti»¹⁷ nel programma, nell’espressione «chiunque altro vi abbia interesse»¹⁸ o ancora tra gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato. Si consegna tale spunto al dibattito, nella consapevolezza di quale sia la ragione dell’uso di questa parola nel testo normativo, riecheggiante il fondamentale coinvolgimento della “comunità” al cui interno si era generato il conflitto nelle pratiche riparative. Tuttavia, non sembra di potersi escludere una sua interpretazione tale da coinvolgere chi offre supporto e assistenza alle vittime di violenza, in specie le operatrici dei Centri antiviolenza, nel segno dell’alleanza che tali percorsi innescano e che certamente è fonte di importante sostegno quanto meno emotivo per la donna. Posto che il coinvolgimento all’interno del programma di «persone di supporto» nel sostenere la vittima nel difficile percorso di incontro con l’autore della violenza sarà effettuato dal

¹¹ V. artt. 42, co. 1, lett. g); 55, co. 2; 59, co. 1, d. lgs. 150/2022.

¹² Art. 42, co. 1, lett. e), d. lgs. 150/2022.

¹³ Per chi si occupa di violenza di genere, la confusione semantica fra violenza, abuso, prevaricazione, e litigio, conflitto, scontro, è ben nota ed è stata messa a fuoco da numerosi studi.

¹⁴ Art. 42, co. 1, lett. e), d. lgs. 150/2022.

¹⁵ Si tratta di espressioni piuttosto ricorrenti trattando di giustizia riparativa.

¹⁶ V. il noto caso di femminicidio di Carol Maltesi, ord. Corte d’Assise di Busto Arsizio, 19 settembre 2023.

¹⁷ Art. 45, co. 1, lett. c), d. lgs. 150/2022.

¹⁸ Art. 45, co. 1, lett. d), d. lgs. 150/2022.

mediatore, pare un'ovvietà la pretesa che questi non solo sia adeguatamente formato, ma abbia sviluppato una spiccata sensibilità al tema¹⁹.

4. Brevi spunti conclusivi.

Senza l'ambizione di voler giungere a un punto fermo e nella consapevolezza della fatica che la Riforma sta generando, sul piano organizzativo e di sistema, per le modifiche ontologiche introdotte nel sistema giustizia, un contributo utile si ritiene possa giungere da una riflessione schietta che, mettendo da parte posizioni assolutizzate sia in un senso, sia nell'altro, consenta di valorizzare la Riforma e di avviare prima e consolidare poi una interpretazione conforme alla Costituzione. Si tratta infatti di un'operazione, peraltro dovuta, che consentirebbe di riscoprire le assonanze che la giustizia riparativa manifesta rispetto a quello "spirito della mediazione"²⁰ da cui la Carta è nata e che in seno all'Assemblea costituente ha trovato terreno fertile quale pratica di costante confronto fra posizioni distanti²¹. Ciò, in primo luogo, in nome del principio solidaristico, che traccia una trama in grado di "avvolgere" la persona, a prescindere dalle sue condizioni personali e dalle azioni commesse, in un insieme di relazioni di sostegno per cui nessuno è solo ma sempre parte di una comunità²².

In questa prospettiva, sembra di poter e *dover* valorizzare alcuni aspetti della Riforma, come la previsione di una formazione specifica sul diritto antidiscriminatorio e sugli studi di genere²³, ambiti che certamente vedono quale tema centrale la violenza di genere. A differenza dell'avvocatura per la quale molte Regioni hanno attivato sezioni specializzate dell'albo, a oggi, non vi è garanzia di una formazione specifica sul tema da parte dei mediatori, essendo esclusivamente loro rimessa la valutazione circa la propria attitudine. Sarà dunque importante enfatizzare tali profili durante la formazione iniziale e soprattutto per quella continua, destinata a chi sia già iscritto all'elenco dei mediatori esperti formatori, posto che si tratta di persone la cui competenza si è formata ed è maturata nello scenario preesistente alla riforma.

Parimenti in termini positivi, è da valutare la richiesta, nei livelli essenziali delle prestazioni, di impiegare mediatori esperti dotati di specifiche attitudini nei programmi che coinvolgono vittime in condizioni di particolare vulnerabilità; la previsione di tali specifiche attitudini, che dovranno essere verificate a valle della formazione teorico-

¹⁹ Ma anche su questo, si rinvia a quanto sostenuto da Elena Mattevi.

²⁰ L'espressione "spirito della mediazione" è divenuta molto nota a seguito del volume di J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2000.

²¹ N. COLAIANNI, *La mediazione come valore costituzionale*, in *Min. giust.*, 1999, 2.

²² Ho provato a sviluppare tale prospettiva in alcuni recenti scritti, cui rinvio: *Criminalità organizzata, ambiente e giustizia riparativa: alla ricerca di una difficile conciliabilità*, in M. CANCIO MELIÀ, L. CORNACCHIA (a cura di), *Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente*, FrancoAngeli, Milano, 2024, pp. 225-242; *La giustizia riparativa nel quadro della solidarietà: spunti a partire dalla contemporaneità*, in B. PEZZINI (a cura di), *In dialogo con Serio Galeotti a cento anni dalla nascita: dei grandi temi del diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 31-48.

²³ Art. 5, d.m. formazione.

pratica, mostra comunque una sensibilità al tema, così come la richiesta di una particolare cura e attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti²⁴.

Da un punto di vista di sistema, appare poi imprescindibile la pretesa di uno stretto coordinamento fra Centri per la giustizia riparativa e Centri di assistenza per le vittime di reato, rapidamente fioriti in alcuni contesti, ad esempio in Lombardia, a seguito di un finanziamento della Regione e di Cassa delle ammende che ha portato all'apertura di uno sportello per ogni capoluogo di provincia. Soprattutto appare imprescindibile un confronto con i Centri antiviolenza, anche al fine di un diretto e fondamentale coinvolgimento delle operatrici nella formazione, poiché per quanto possano esservi distanze, anche considerevoli, nei rispettivi posizionamenti, appare evidente come le segnalate criticità della Riforma possano essere mitigate da una accresciuta consapevolezza circa la problematicità della materia da parte dei mediatori.

In generale, appare fondamentale affrontare il tema senza assolutizzare il proprio posizionamento e consapevoli della necessità di un dialogo che non invisibilizzi le opinioni divergenti, nella necessità di farsi carico delle preoccupazioni di coloro che sono, da sempre, in prima linea nell'assistenza alle vittime di violenza e che certamente possono vantare la più approfondita conoscenza di un fenomeno in alcun modo assimilabile alla criminalità comune.

Questa pare la via per assumere la Costituzione quale guida, intendendo la giustizia riparativa quale espressione del principio solidaristico e cogliendo l'occasione per consolidare l'interpretazione costituzionalmente orientata della Riforma Cartabia, senza lasciare che gli aspetti di ambiguità prendano il sopravvento impaludando il dibattito, ma piuttosto valorizzando quegli "anticorpi" che essa mostra già di avere²⁵.

²⁴ V. i LEP, ex art. 62 d.lgs. 150/2022, approvati con intesa del 4 luglio 2024 assunta in sede di Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome (art. 4).

²⁵ Per tali riflessioni, v. lo scritto di E. Mattevi, par. 4.1.

